



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 9742 del 2005, proposto dal Ministero
della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

c o n t r o

il signor Luca Marco Comellini, costituitosi personalmente e
domiciliato presso la Segreteria Sezionale in Roma, Piazza
Capo di Ferro n. 13;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Roma 10 ottobre 2005 n. 8211

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 marzo 2006 il

Consigliere Filippo Patroni Griffi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il tribunale amministrativo, in accoglimento del ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi proposto dal maresciallo dell'Aeronautica militare Luca Comellini, ha ordinato all'Amministrazione di consentire al Comellini l'accesso agli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria "relativamente all'individuazione dei criteri di valutazione del personale militare interessato all'avanzamento al grado di maresciallo di 1^a classe ai fini dell'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei complessi di elementi di cui all'articolo 35, comma III, lett. a), b) e c) della legge 212/83".

Il Ministero della difesa, a fondamento del gravame, assume che i criteri in questione non esistono, richiamando al riguardo la discrezionalità della Commissione nell'attribuzione dei punteggi e la considerazione unitaria e sintetica, in tale sede, degli elementi da valutare.

L'appellato contesta che non esistano "criteri", da un lato, sostenendo che essi sono imposti dalla legge, dall'altra, precisando che, ai fini dell'avanzamento, i numerosi dati analitici che concorrono a delineare le voci da prendere in considerazione sono inseriti ed elaborati in un apposito programma informatico di gestione, previa attribuzione di un "valore"; e insiste nel richiedere tali dati e il "criterio" secondo



il quale a ognuno di tali dati è stato attribuito un punteggio che viene poi elaborato ai fini della determinazione del punteggio finale.

La Sezione, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia anche in rito, ritiene opportuno che, in disparte allo stato ogni questione concernente la doverosità o meno, sul piano normativo, di predisporre "criteri", il Ministero della difesa fornisca documentati chiarimenti che, tenendo conto anche di quanto specificamente dedotto dall'appellato, consentano di comprendere, in punto di fatto, il procedimento concreto adottato dall'Amministrazione per addivenire alla formazione della graduatoria di avanzamento; in particolare, e in aggiunta, l'Amministrazione dovrà chiarire se e in che termini sia vera la circostanza che la graduatoria è compilata, in tutto o in parte, sulla base dell'elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce da valutare e, in caso positivo, come sono predeterminati i detti punteggi.

Il Ministero appellante fornirà i richiesti chiarimenti mediante deposito nella Segreteria della Sezione di una documentata relazione entro il 9 giugno 2006.

La camera di consiglio è fissata, per il prosieguo, al 27 giugno 2006.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia, ordina che il Ministero della difesa fornisca i chiarimenti di cui in

motivazione nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 14 marzo 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Paolo Salvatore	Presidente
Filippo Patroni Griffi	Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi	Consigliere
Antonino Anastasi	Consigliere
Vito Poli	Consigliere

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Filippo Patroni Griffi

IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO
Vito Poli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **6 APR. 2006**
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Dirigente
Alfredo Luise

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addì **6 APR. 2006**..... copia della presente decisione è trasmessa al
MINISTRO DELLA DIFESA.....
a norma dell'art. 67 del regolamento di procedura 17 agosto 1985, n. 162

IL DIRIGENTE

Alfredo Luise